



Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche

FLP DIFESA

Coordinamento Nazionale



✉ piazza Dante, 12 - 00185- ROMA - ☎ 06-77201726 📠 06-77201728 - @-mail: nazionale@flpdifesa.it - web: www.flpdifesa.it

NOTIZIARIO n. 114 del 10.09.2008

In sede di conversione del DL 112, il personale militare escluso da molte disposizioni LA LEGGE 133 NON E' UGUALE PER TUTTI!

Come i colleghi ben sanno, il Decreto Legge n. 112 del 25.06.2008 conteneva tutta una serie di disposizioni che sono state unanimemente giudicate come estremamente penalizzanti per i dipendenti pubblici. Precisazione importante: dette penalizzazioni erano previste per tutti i lavoratori del pubblico impiego, in quanto nel Decreto non erano previste esclusioni o deroghe per alcuna categoria di personale.

Dobbiamo però dire che, nel percorso di conversione da Decreto Legge a Legge (il D.L. 112 è stato convertito dal Parlamento nella Legge n. 133 del 6 agosto 2008), questa condizione è profondamente mutata e oggi i destinatari delle norme introdotte dal DL 112 non sono più tutti i dipendenti pubblici, ma in alcuni casi solo una parte di essi, avendo la legge espressamente escluso alcune categorie del lavoro pubblico dal novero dei destinatari di alcune norme.

Queste le "deroghe" introdotte dalla Legge 133 rispetto alle precedenti disposizioni del DL 112:

- Articolo 66: esclude il personale delle Forze Armate dall'applicazione delle disposizioni sul turn over;
- Articolo 70: esclude il Comparto Difesa e Sicurezza dalle disposizioni che prevedono l'eliminazione dei trattamenti economici aggiuntivi all'equo indennizzo;
- Articolo 71: esclude il Comparto Difesa e Sicurezza dall'applicazione delle disposizioni concernenti le assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni per le malattie conseguenti a lesioni riportate in attività operative e addestrative;
- Articolo 72: esclude il personale del Comparto Difesa e Sicurezza dall'applicazione della disposizione che consente la risoluzione del rapporto di lavoro al compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni;
- Articolo 74: esclude le strutture del Comparto Sicurezza, delle Forze Armate e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco dall'applicazione della disposizione che prevede entro il 30 novembre 2008 la riduzione del contingente di personale e la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale, e che fissa le dotazioni organiche provvisorie in base ai posti coperti alla data del 30 settembre 2008.

Ci chiediamo il perché di queste esclusioni, in particolare per alcune di esse: quale è la ratio, per esempio, della esclusione di cui all'art. 70 e 74? Perché, per esempio, il personale militare non deve essere ricompreso tra i destinatari delle norme di cui sopra, al pari di tutti gli altri dipendenti pubblici? E quali sono i motivi che hanno indotto il Legislatore a introdurre quelle modifiche rispetto al testo originario del Decreto?

Temiamo che queste domande rimarranno, come al solito, senza risposta!

Fraterni saluti.

IL COORDINATORE GENERALE FLP DIFESA
(Giancarlo PITTELLI)